

ESEMPLARE
ORIGINALE

Regione Umbria

Giunta Regionale

1

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Assessore ROBERTO MORRONI

**EMENDAMENTO AL DDL n. 930/BIS: "NORME DI RIORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI"**

Alla lettera *i-bis*) come aggiunta dal comma 9 dell'art. 6 del Disegno di Legge di iniziativa
Consiliare n. 930/BIS, le parole "*di smaltimento*" sono sostituite dalle parole "*medesimi*".

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06100 PERUGIA

TEL. 075 504 5129
FAX 075 504 5585
roberto.morroni@regione.umbria.it

Relazione

Il presente emendamento si rende necessario in quanto la precedente declinazione della
lettera *i-bis*) non tiene conto del fatto che l'indennizzo è dovuto anche ai comuni confinanti
a quelli sede di tutti gli impianti finalizzati alla gestione dei rifiuti, e non solo per gli
impianti di smaltimento.

L'attuale lettera *i-bis*), difatti, prevede che l'AURI approva due diverse entità di indennità
di disagio:

- la prima relativa a tutti gli impianti per la gestione dei rifiuti urbani in favore dei
Comuni sede di impianto;
- la seconda relativa ai soli impianti di smaltimento e in favore dei comuni confinanti
a quelli sede dell'impianto,

generando così una illogica suddivisione e speciazione.

Tale suddivisione non trova alcuna giustificazione anche tenendo conto dei parametri che
il legislatore individua per la valutazione dell'entità dell'indennità e della quota di
ripartizione, in quanto tali parametri tengono conto della tipologia degli impianti, del
traffico indotto (che è indipendente dalla tipologia di impianto) delle caratteristiche
ambientali economiche e sociali dei territori interessati (anch'esse indipendenti dalla

APPROVATO

B



Regione Umbria

Giunta Regionale

tipologia di impianto), della qualità e quantità di rifiuti interessati (come prima, indipendenti dalla tipologia di impianto).

La modifica proposta, infine, risulta in coerenza con il Piano Regionale per la Gestione Integrata dei Rifiuti – PRGIR – approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 360 del 14 Novembre 2023, Piano che al paragrafo 4.3.4 recita:

(...) l'indennità dovuta al comune sede di impianto per la gestione dei rifiuti e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli impianti, delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati, della quantità e natura dei rifiuti gestiti (art. 41, comma 3, L.R. 11/2009)

L'indennità è determinata in relazione alla complessità impiantistica ed alla quantità di rifiuti conferita a ciascun impianto, nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi di seguito determinati in virtù art. 41, comma 2, L.R. 11/2009:

- Discariche: da 5 a 10 €/tonn.
- Incenerimento con recupero di energia: da 4 a 8 €/tonn.
- Trattamento della Frazione Organica: da 3 a 5 €/tonn.
- Trattamento Meccanico Biologico: da 1 a 3 €/tonn.

B
APPROVATO


La nuova declinazione della lettera *i-bis*) proposta con questo emendamento serve quindi a riallineare il DDL n.930/BIS alle previsioni del PRGIR.

Da ultimo si evidenzia che il presente emendamento non comporta alcuna spesa per il bilancio regionale in quanto le risorse per il pagamento delle indennità di disagio ambientale derivano dai costi di smaltimento, trattamento e termovalorizzazione del rifiuto urbano che gli enti locali pagano al gestore per il servizio ricevuto.

Perugia 25-07-2024

Roberto Morroni

Assessore all'Ambiente della Regione Umbria



**Gruppo assembleare
Lega Umbria**

**Il Consigliere
Valerio Mancini**

Perugia, 25 Luglio 2024

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
Eleonora Pace
SEDE

Oggetto: Emendamento all'Atto n. 930-bis (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti).

Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2013, così come modificato dall'articolo 2 dell'atto n. 930-bis, le parole: "L'AURI ha sede legale e operativa a Perugia e una sede operativa a Terni." sono sostituite dalle seguenti: "Le strutture e sedi dei disciolti ATI costituiscono le strutture operative territoriali decentrate dell'AURI."

Relazione illustrativa

La modifica è finalizzata a non eliminare le strutture operative esistenti da diversi anni che hanno saputo dimostrare la loro utilità sul territorio confermando un'organizzazione collaudata peraltro già sancita dall'art. 3 dello Statuto dell'AURI.

Relazione tecnica

L'articolo 3, comma 1 dello Statuto di AURI (approvato con Deliberazione Assemblea dell'AURI n. 1 del 29/02/2016) stabilisce che l'Autorità ha sede legale in Perugia e quattro sedi operative territoriali decentrate corrispondenti alle sedi dei soppressi Ambiti Territoriali Integrati. Pertanto, con il presente emendamento si intende mantenere l'attuale articolazione organizzativa dell'Autorità. L'emendamento non genera quindi nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto la disposizione è già pienamente attuata con le risorse umane, strumentali ed organizzative disponibili a legislazione vigente.

Il Consigliere regionale
Valerio Mancini
(primo firmatario)

B

APPROVATO

C

**EMENDAMENTO AL DDL n. 930/bis "NORME DI ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI"**

Il comma 3 dell'art. 1 del Disegno di Legge di iniziativa Consiliare n. 930/bis è
~~abrogato~~ **SOPPRESSO**.

Relazione

Il presente emendamento si rende necessario in quanto i principi in esso enunciati sono già contenuti nella normativa statale ed europea, quindi si tratterebbe di novazione di norme che crea solo confusione e difficoltà interpretative.

Perugia 26-07-2024

L'assessore all'Ambiente

~~Dr. Roberto~~ **Morroni**.

APPROVATO

B